



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA

### **Articolo 1 — Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Mogliano Veneto, al fine di valorizzare l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Per la realizzazione dell'impianto di distribuzione il Comune provvede ad incaricare un soggetto, o "concessionario" incaricato di progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, un unico punto per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto.

### **Articolo 2 — Localizzazione della struttura**

L'area identificata per installare il manufatto destinato ad ospitare l'impianto, è di proprietà comunale, come da planimetria allegata a questo capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"].

L'esatta posizione della struttura atta ad ospitare la casa dell'acqua dovrà risultare precisamente dal progetto presentato in sede di gara, e confermato dall'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della concessione dell'area, al fine di evitare eventuali interferenze o possibili pericoli per l'incolumità pubblica. L'ingombro della manufatto non potrà essere superiore a mq. 10,00, incluso lo sporto del tetto.

### **Articolo 3 — Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione contestuale delle relative concessioni.

Non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto di concessione, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 3 (tre) anni, se consentito dalla normativa in quel momento.

### **Articolo 4 — Termine di esecuzione dei lavori**

La realizzazione della struttura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione delle relative concessioni, pena la decadenza automatica delle concessioni stesse.

### **Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni ed attività:

A) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di distribuzione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta e continua funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano

dell'acqua erogata;

B) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. Il manufatto non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura e l'impianto dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno ed essere di adeguata resistenza. A tal fine dovrà essere fornita, in sede di gara, l'intera documentazione progettuale, relativa cioè al profilo edilizio e impiantistico;

C) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, eventuale allaccio alla fognatura e alla rete telefonica), curando le relative pratiche di richiesta e sottoscrivendo i relativi contratti presso gli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate sono localizzate nelle vicinanze del previsto impianto; a cura del concessionario dovrà essere comunque effettuata una verifica puntuale sulla fattibilità; L'allaccio alla rete dell'acquedotto sarà a carico di Veritas spa che sponsorizzerà tale spesa a fronte dell'esplicita informazione, sul manufatto, di tale attività e all'utilizzo dello spazio per le comunicazioni (mentre le spese di attivazione del contratto e del consumo saranno a carico della ditta che gestirà il servizio).

D) provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per l'installazione e mantenimento del manufatto;

E) provvedere alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti nelle aree immediatamente adiacenti e circostanti la struttura: a tale scopo è facoltà del concessionario provvedere a sistemi di raccolta degli stessi (cestini, contenitori di limitate dimensioni) a propria cura e spese;

F) concedere al Comune ed all'Azienda Veritas spa l'utilizzo di superfici, per un minimo di 1 mq., per campagne di informazione istituzionale, per tutta la durata delle concessioni. Il predetto spazio istituzionale unitamente alle attività di pubblicità a favore del concessionario dovranno essere previste in sede di presentazione dell'offerta e saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario.

Forme di pubblicità relative ai prodotti distribuiti presso il manufatto dovranno essere autorizzate dal Comune nelle forme di legge.

G) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti l'installazione e il funzionamento degli impianti, a titolo esemplificativo per il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) da aggiungere all'acqua erogata;

H) effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno trimestrale le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune;

I) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione presso l'utenza del consumo di acqua potabile da rete acquedotto pubblico: il progetto dovrà essere depositato in sede di presentazione dell'offerta, sarà oggetto di valutazione in sede di gara e la sua successiva attuazione non dovrà comportare alcun onere finanziario a carico del Comune;

J) adottare un prezzo di vendita dell'acqua che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. In caso di rinnovo, potranno essere riviste le tariffe applicate all'utenza per i prelievi idrici, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

K) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature i concessionari dovranno provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, il concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

L) fornire, nei termini che saranno concordati con il Comune, un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;

M) smantellare le strutture e ripristinare completamente lo stato dei luoghi allo scadere della concessione;

N) Il concessionario dell'impianto di distribuzione dell'acqua, una volta ultimata l'installazione dell'impianto, dovrà certificare che i materiali e gli apparecchi installati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

O) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Le obbligazioni relative al precedente punto M) potranno essere sostituite con la cessione del manufatto al Comune previo accordo tra le parti.

#### **Articolo 6 — Oneri a carico del Comune**

Il Comune di Mogliano Veneto riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Mogliano Veneto.

#### **Articolo 7 — Domicilio e responsabilità**

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi, relativamente all'impianto, per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Mogliano Veneto presso la Sede Municipale; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

#### **Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con i due servizi previsti.

#### **Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario**

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso dello stesso, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

### **Articolo 10 — Vigilanza e controlli**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea o opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso al manufatto e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti commercializzati.

### **Articolo 11 — Penalità**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora i concessionari non provvedano ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — penalità, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17.

Le penalità per ogni infrazione agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 5 di questo bando, viene applicata ogni volta una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

In particolare, in caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di € 200,00.

### **Articolo 12 — Responsabilità**

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dei concessionari e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori in esame, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente servizio; a tal fine si dovranno adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non potranno essere imputate responsabilità di sorta ed essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.

Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni ai concessionari stessi e al loro personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, i concessionari devono conoscere e attuare

d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi dei concessionari depositati su aree pubbliche o di terzi.

### **Articolo 13 — Cautele**

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione dei manufatti, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie ed osservare le norme vigenti in modo da non arrecare limitazioni alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.

In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo della validità delle concessioni resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

### **Articolo 14 — Assicurazione**

Il concessionario è tenuto a presentare, ai fini della sottoscrizione della concessione una polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia assicuratrice di primaria importanza e della durata non inferiore a quella del periodo di concessione, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Mogliano Veneto o a terzi, da malfunzionamento degli impianti, compresi incendio e/o esplosione o rovina del manufatto e degli impianti in esso contenuti.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

A garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi allo scadere delle concessioni e fatta salva la possibilità di cedere il manufatto al Comune (vedi art. 5, ultimo comma), il concessionario dovrà presentare per la sottoscrizione della concessione apposita polizza assicurativa. L'importo da garantire sarà quello risultante dal preventivo di spesa allegato al progetto dei lavori di installazione.

### **Articolo 15 — Spese contrattuali**

Le spese di contratto sono a totale carico del concessionario. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

### **Articolo 16 — Risoluzione del contratto**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo

l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ripetuta inefficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dei concessionari;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte dei concessionari senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 3 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione della casa dell'acqua;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dei concessionari;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.;
- mancato pagamento al Comune delle somme previste, a titolo di penalità, al precedente art. 12 nei termini temporali stabili dal Comune stesso.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione della concessione sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono i concessionari dalle responsabilità civili e penali in cui gli stessi sono eventualmente incorsi, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Le concessioni possono altresì essere revocate per esigenze di pubblico interesse.

### **Articolo 17 — Recesso**

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dalla concessione:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove i concessionari, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostrino di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nelle concessioni, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva. Infine, l'Amministrazione, si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della concessione per l'allestimento del manufatto, per fatti sopravvenuti o per motivi di opportunità emersi successivamente alla conclusione della gara.

### **Articolo 18 — Fallimento, successione e cessione di azienda**

La concessione si intende risolta in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, del concessionario. In caso di decesso del concessionario l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

### **Articolo 19 — Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione delle concessioni saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Treviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **Articolo 20 — Riservatezza dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.